



Numero Sentenza: 275 / 2024

Liquidazione Giudiziale n. 181/2024

**TRIBUNALE ORDINARIO di Verona**  
**RICORSO PER LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE N.RG 300 - 1/2024**

TRIBUNALE ORDINARIO di Verona - SEZIONE PROCEDURE  
CONCORSUALI - ha emesso

SENTENZA

(Omissis)

DICHIARA LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI:

- ALL GAMES S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F. 02886300231  
In persona del legale rappresentante pro-tempore  
Con sede in: VERONA, Via VIA A. MILANI 3/B VR

Nomina Giudice Delegato: dott. ATTANASIO MONICA

Avv.

Curatore: BIMBATTI ANNA BMBNNA83A68H6200

Con studio in ~~GASTELMASSA, VIA VIA FRATELLI CERVI, 5 C/O AVV.~~  
~~BIMBATTI BEATRICE~~ VERONA - in via P. Santo n. 4/A

Assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali e mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'adunanza, per la presentazione delle domande di insinuazione.

Termine per deposito ammissione allo stato passivo: ~~14-03-2025=~~

STABILISCE il giorno 14-04-2025 ore 11:00 per l'esame dello stato passivo

avanti al Giudice Delegato

Estratto conforme

TRIBUNALE ORDINARIO di Verona, 23-12-2024

**IL CANCERILE**  
**Dott.ssa Emanuela ANIGNI**



N. R.G. 300/2024



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA**  
**SEZIONE PROCEDURE CONCORSUALI**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

dott.ssa Attanasio	Monica	Presidente
dott. Lanni	Pier Paolo	Giudice
dott. Pagliuca	Luigi	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:

ALL GAMES S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Verona (VR), via A. Milani n. 3/B, Cod. Fisc. / P.Iva: 02886300231

visto il ricorso *ex art.* 40 C.C.I. presentato da Global Starnet Limited, con cui la stessa ha domandato l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di All Games S.r.l. in liquidazione;

rilevato che il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza sono stati regolarmente notificati ai sensi dell'art. 40, comma 8, C.C.I. a mezzo inserimento nell'apposita area web del Ministero e che la società resistente non si è costituita;

ritenuta la propria competenza per territorio *ex art.* 27 C.C.I. atteso che la debitrice ha sede in luogo ricompreso nel circondario del Tribunale di Verona;

ritenuta la sussistenza della legittimazione attiva del Global Starnet Limited, la quale agisce sulla base di un credito di € 145.986,09, oltre interessi e spese, portato da decreto ingiuntivo;

ritenuta la sussistenza di tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, in quanto:

pagina 1 di 3



- la società risulta cancellata dal registro delle imprese, ma dalla cancellazione, avvenuta il 28 dicembre 2023, non è decorso ancora il termine di un anno;
- All Games S.r.l. in liquidazione è un'impresa che esercita un'attività commerciale (gestione di apparecchi elettromeccanici, macchine distributrici automatiche, biliardi, ed in genere di ogni tipo di apparecchiatura o macchinario da trattenimento, e la loro commercializzazione, etc.), come da visura camerale in atti, ed è quindi soggetta alla disciplina della liquidazione giudiziale in conformità a quanto stabilito dall'art. 121 C.C.I.;
- la società versa in stato di insolvenza, ai sensi degli artt. 2 e 121 C.C.I., come risulta comprovato in modo adeguato e sufficiente: i) dal mancato pagamento dell'ingente credito vantato dall'istante; ii) dallo squilibrio patrimoniale risultante dallo stesso bilancio finale di liquidazione, atteso che il solo attivo della società ivi indicato è un credito tributario di circa 7.400 euro, del tutto insufficiente al fine del soddisfacimento del credito dell'istante;
- l'ammontare del debito per la ricorrente supera la soglia fissata dall'art. 49, comma 5, C.C.I., ed i limiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d) C.C.I. risultano superati, con riferimento all'attivo, per gli esercizi 2021 e 2022;
- non risulta, infine, alcun elemento che consenta di ritenere possibile la prosecuzione dell'attività di impresa

**P.Q.M.**

visti gli artt. 1, 2, 49 e 121 ss. C.C.I.,

- 1) DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale di ALL GAMES S.r.l. in liquidazione, con sede legale in Verona (VR), via A. Milani n. 3/B, Cod. Fisc. / P.Iva: 02886300231
- 2) NOMINA giudice delegato la dott.ssa Monica Attanasio;
- 3) NOMINA curatore l'avv. Anna Bimbatti, in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e 358 C.C.I., il quale provvederà entro dieci giorni dalla sua nomina a comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura;
- 4) ORDINA al debitore di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c.), i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi-IRAP-IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale (ove non abbia già eseguito tale deposito a norma dell'art. 39 C.C.I.);
- 5) FISSA l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 14 aprile 2025, h. 11,00 davanti al giudice delegato, nel suo ufficio presso il Tribunale di Verona, avvertendo il debitore che può chiedere di



essere sentito ai sensi dell'art. 203 C.C.I. e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

- 6) ASSEGNA ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 208 e 226 C.C.I.;
- 7) AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinqies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
  - a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
  - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
  - c) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 D.L. 31.5.2010 n. 78, convertito dalla L. 30.7.2010 n. 122 e successive modificazioni;
  - d) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
  - e) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 8) ORDINA, ai sensi degli artt. 49 e 45 C.C.I., che la presente sentenza sia comunicata al debitore, al curatore, al Pubblico Ministero, al creditore istante;
- 9) DISPONE la trasmissione per estratto all'Ufficio del Registro delle Imprese ove il debitore ha sede legale e, se difforme, all'Ufficio del Registro delle Imprese della sede effettiva per l'annotazione e per l'annotazione di ogni altra posizione in cui la persona fisica sia imprenditore individuale o socio illimitatamente responsabile.

Verona, 20 dicembre 2024

Il Presidente est.

dott.ssa Monica Attanasio

Copia conforme analogica estratta  
dal fascicolo telematico.  
Verona, 23.12.2024

**IL CANCELLIERE ESPERTO**

*Dott.ssa Emanuela ALIGNI*



---